REGOLAMENTO GENERALE D'ISTITUTO

Approvato dal *Consiglio* d'Istituto in data 14 settembre 2026 con delibera n.6.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Premessa

Il Regolamento generale d'Istituto stabilisce le regole e le modalità di comportamento a cui tutti i soggetti della comunità scolastica devono attenersi. Si configura come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo, al fine di favorire il percorso formativo di ogni studente. In funzione di questo percorso, l'osservanza delle regole è indispensabile a sviluppare il senso di responsabilità, il rispetto degli impegni presi, dei propri doveri, del proprio lavoro e di quello altrui.

Il Regolamento è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto e si fonda sui seguenti principi e norme:

- La Costituzione della Repubblica italiana
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine)
- D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
- D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modifiche e integrazioni
- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" e successive modifiche e integrazioni
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche
- D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
- D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 - Patto educativo di corresponsabilità
- Nota Ministeriale del 31 luglio 2008 prot. n. 3602/PO - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- Legge 30 ottobre 2008, n. 196 - recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
- D.M. 16 gennaio 2009, n. 5 - Valutazione del comportamento - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
- DPR n. 122 del 2009 (art. 14, comma 7) - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
- O.M. 8 aprile 2009, n. 40 - Voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018, Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
- D. Lgs 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato
- Decreto del Ministro Istruzione 26 giugno 2020 n. 39 - Linee Guida per la Didattica digitale integrata
- Legge 17 maggio 2024, n. 70 - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto

del bullismo e del cyberbullismo

− Legge 1° ottobre 2024, n.150 - Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati

− Regolamento (UE) 1689/2024 (AI Act): Testo di legge emanato con lo scopo di armonizzare l'approccio dei diversi paesi alla regolamentazione dell'IA, in un'ottica di protezione dei cittadini

− D.M. n. 166 del 9/8/2025: Implementazione del servizio digitale e adozione delle Linee Guida MIM

− D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

− Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 Giugno 2025 con efficacia dal 1° settembre 2025, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione

− Decreto-legge 9 Settembre 2025, n. 127 - Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

Art. 2 Informazioni generali

Il presente Regolamento è stato approvato dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica nella consapevolezza che tutti i soggetti operanti nella scuola, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnati a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

TITOLO I – Norme generali
TITOLO II – Organi collegiali
TITOLO III – Assemblee
TITOLO IV – Patto educativo di corresponsabilità
TITOLO V – Organizzazione della vita scolastica

Possono essere previsti dei documenti aggiuntivi, anche aventi validità temporanea, per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto.
È inoltre possibile dotarsi di altri regolamenti specifici, compresi quelli per disciplinare la didattica digitale integrata o il divieto di fumo. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.

Nella presente revisione il Regolamento di istituto è integrato dai seguenti documenti aggiuntivi:

1. Regolamento di disciplina
2. Regolamento dell'organo di garanzia
3. Regolamento divieto di fumo
4. Monitoraggio assenze
5. Regolamento per l'utilizzo dei laboratori d'informatica
6. Regolamento per l'utilizzo dei laboratori di Scienze Integrate
7. Regolamento Scienze Motorie
8. Regolamento per l'uso dell'Intelligenza Artificiale
9. Regolamento riunioni a distanza deliberative 2026

Altri documenti:

- modulo di delega per uscita anticipata

Art. 3 Formazione della persona

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 4 Educazione e formazione

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto educativo" di cui all'art.19 del presente Regolamento; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Nello spirito del "patto educativo" ex art. 3 del DPR 21 novembre 2007 n. 235, che è stato ulteriormente rafforzato e aggiornato dai successivi interventi normativi, tra cui il recente DPR n. 134 dell'8 agosto 2025, ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994, e successive integrazioni, ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 5 Modifiche al regolamento d'istituto

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dal presente regolamento, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art. 6 Diritto allo studio

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero, approfondimento, tutoring, learning center) tesi a promuovere il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, finalizzato a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di difficoltà e di svantaggio.

Art. 7 Diritto di informazione degli studenti

Gli studenti hanno diritto di essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare sulla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 8 Libertà di opinione

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal presente Regolamento, dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dalle normative vigenti).

Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti e altro materiale divulgativo in apposite bacheche. Nessun documento può essere affisso all'albo o nella bacheca se arreca ingiurie, calunnie e diffamazioni contro la persona o le istituzioni.

Art. 9 Assemblee e Comitati studenteschi

L'art. 13 del D.Lgs n. 297/94 riconosce alle assemblee studentesche il valore di "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti"; le assemblee degli studenti, di cui all'art. 15, 16 e 17 del presente regolamento, sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti partecipano, con una rappresentanza paritetica, alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività intervenendo in ogni fase dell'elaborazione e della decisione.

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto, mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto di utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti, convenzioni e dalle norme. Qualsiasi riunione deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico. La richiesta dovrà indicare i motivi della riunione e l'eventuale data e orario di svolgimento.

Art. 10 Scuola e famiglia

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si fondano sul principio di solidarietà.

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto di avere informazioni sul comportamento, sulle assenze e sul profitto dei propri figli attraverso il registro elettronico o direttamente dagli insegnanti o dal personale delegato dal Dirigente scolastico. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del D.Lgs n. 196/03 sulla privacy. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal già menzionato decreto legislativo. Pertanto, il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto. Fermo restando che il genitore dell'alunno maggiorenne ha diritto ad ogni informazione sul proprio figlio con esso convivente.

Art. 11 Principi generali

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

La scuola può organizzare servizi alla persona e di counseling anche attraverso sportelli dedicati all'inclusione o di supporto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e

strutture adeguate agli studenti in situazione di disabilità.

Art. 12 Diritti e doveri

I doveri devono garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto educativo" e l'adeguato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.

Art. 13 Frequenza

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo; ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro; ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività e correttezza le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico quando necessario e richiesto.

Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

A deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

TITOLO II
ORGANI COLLEGIALI

Art. 14 Organi collegiali

In coerenza con il D.Lgs n. 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica), con il D.P.R. n. 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) e il D.Lgs n. 297/94:

a) L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva;
b) L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 3 giorni nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido;
c) La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo;
d) Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni;
e) La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità competente, è disposta dal Dirigente. Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio d'Istituto;
f) Gli atti del Consiglio d'Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della segreteria della scuola. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della segreteria della scuola, della copia integrale del verbale, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. L'affissione all'albo avviene entro la data della successiva seduta del Consiglio. Gli atti devono rimanere esposti per l'intera durata dell'anno scolastico;
g) I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta. Per tutte le sedute del Consiglio d'Istituto, copia della documentazione oggetto di discussione deve essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta;
h) La convocazione del Collegio dei docenti è disposta dal Dirigente con una circolare interna;
i) I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell'art. 5 del D.Lgs n. 297/94, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, sono programmati dal Collegio dei Docenti ad inizio di anno scolastico e sono presieduti dal Dirigente o da un docente della classe, da lui delegato. Possono essere convocati Consigli di Classe straordinari anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio, o per richiesta dei genitori o degli studenti;
j) Le elezioni per i rappresentanti degli studenti e dei genitori in seno agli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.

TITOLO III
ASSEMBLEE

Art. 15 Assemblea di Classe

L'assemblea di classe è composta dagli studenti della classe e si svolge nel rispetto delle norme di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs n. 297/1994. Entro il 31 ottobre elegge due rappresentanti degli studenti nelle riunioni dei Consigli di classe.

a) L'assemblea è richiesta al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima del suo svolgimento, valutabili dal Dirigente scolastico. È consentita un'assemblea di classe al mese per la durata massima di 2 ore, anche non consecutive purché interessino lo stesso giorno, avendo cura di non richiederla sempre negli stessi giorni settimanali e/o con le stesse materie. Un'assemblea di classe straordinaria potrà essere tenuta nello stesso mese ma al di fuori dell'orario di lezione. La richiesta deve contenere l'indicazione della data, le ore, l'ordine del giorno e la firma per presa visione degli insegnanti delle ore interessate.
b) L'ordine del giorno e lo svolgimento dell'assemblea deve essere relativo all'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
c) Gli insegnanti sono tenuti a concedere la propria ora di lezione per il suo svolgimento.
d) Il coordinamento dell'assemblea sarà di competenza dei rappresentanti di classe degli studenti i quali cureranno anche la stesura del verbale di ogni seduta.
e) All'assemblea ha diritto di assistere il docente dell'ora di lezione con gli obblighi di vigilanza e di intervento di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 297/1994. In caso di esaurimento del dibattito o nell'impossibilità di proseguirlo, il docente presente sospende l'assemblea e riprende il regolare svolgimento della lezione.
f) Il Dirigente scolastico può convocare l'assemblea di classe ogni qual volta lo ritenga necessario.

Art. 16 Assemblea d'Istituto

L'art. 42 del D.Lgs n. 297/1994 attribuisce agli studenti il diritto di riunirsi in assemblea, diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del Dirigente scolastico o di altri organi. L'esercizio di tale diritto è tuttavia vincolato all'osservazione delle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 dello stesso decreto; nel rispetto delle norme generali e in esecuzione di esse valgono le regole seguenti:

a) l'assemblea d'istituto è richiesta dal Comitato studentesco o dal 10% degli studenti, che avranno cura di non richiederla sempre negli stessi giorni settimanali. La raccolta di firme per la sua convocazione deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti. L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere comunicati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dell'effettuazione. Il Dirigente scolastico, valutato l'ordine del giorno autorizza l'assemblea e ne dà notizia mediante circolare. All'assemblea d'Istituto possono assistere il Dirigente scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderino;
b) è consentita l'assemblea una volta al mese, limitatamente alle ore di lezione della giornata; l'assemblea non può essere tenuta nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti la conclusione dell'anno scolastico;
c) all'assemblea di Istituto possono partecipare, su richiesta degli studenti, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. La partecipazione di esperti è autorizzata dal Dirigente scolastico sentito il Consiglio di Istituto, pertanto la richiesta in tal senso, con specificati i nominativi dei quattro esperti per l'intero anno scolastico e gli argomenti da trattare, deve essere presentata al Presidente del Consiglio di Istituto entro il 15 novembre di ogni anno scolastico;
d) in occasione di ogni riunione, l'assemblea elegge un Presidente che regola i lavori. L'assemblea di Istituto fa riferimento al regolamento secondo le prescrizioni dell'art. 14 D.Lgs n. 297/1994. Il regolamento dovrà indicare le modalità di nomina del Presidente e del segretario incaricato di redigere il verbale d'assemblea, i poteri del Presidente in assemblea, i criteri di utilizzo delle ore non impegnate nella discussione dei temi

all'ordine del giorno;

e) di ogni assemblea deve essere redatto sintetico verbale. L'assemblea d'istituto può essere articolata in assemblea di classi parallele.

Art. 17 Comitato studentesco

Il Comitato studentesco è formato dai Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, convocati in apposita assemblea, e può essere integrato dai Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale. L'assemblea elegge un Presidente e un segretario e ne stabilisce le relative funzioni; può eleggere un Direttivo (max 10 membri). Oltre alle specifiche competenze riconosciute dal regolamento il comitato ha la funzione principale di determinare e comunicare al Dirigente scolastico le istanze della componente studentesca che non siano particolari di una o più classi; formula proposte e suggerimenti attinenti la vita dell'Istituto, preferibilmente in forma scritta. Il comitato è convocato dal suo Presidente e si riunisce, di norma, fuori dall'orario delle lezioni, in locali indicati dal Dirigente scolastico.

La convocazione del Comitato è comunicata al Dirigente scolastico almeno tre giorni prima della effettuazione.

Art. 18 Assemblee dei genitori

I genitori possono riunirsi in assemblea nei locali scolastici al di fuori dell'orario delle lezioni. La richiesta di convocazione dell'assemblea deve essere presentata al Dirigente scolastico, in qualità di presidente della Giunta esecutiva, almeno cinque giorni prima della data prevista e deve specificare oltre la data, l'ora e l'ordine del giorno. La data e l'orario di svolgimento devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico. Le assemblee dei genitori sono convocate su iniziativa del Dirigente scolastico, dei rappresentanti di classe dei genitori, del 30% dei genitori della classe per le assemblee di classe.

TITOLO IV
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Art. 19 Patto educativo di corresponsabilità

Anno Scolastico 2026-2027

Istituto di Istruzione Superiore "L. Einaudi" di Muravera

Il genitore della studentessa o dello studente e il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "L. Einaudi" di Muravera, visti i recenti aggiornamenti normativi, sottoscrivono il presente Patto Educativo di Corresponsabilità.

Riferimenti Normativi

- VISTI gli artt. 3, 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana;
- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti, con le modifiche di cui al D.P.R. 235/2007, D.P.R. 134/2025 e D.P.R. 135/2025;
- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica e le relative Linee Guida (D.M. n. 183 del 7 settembre 2024);
- VISTE le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 13 gennaio 2021;
- VISTO il decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023 convertito in legge n. 159 del 13 novembre 2023;
- VISTA la Legge 4 marzo 2024, n. 25 contenente disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico;
- VISTA la Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- VISTA la Legge 1 ottobre 2024, n. 150, Revisione della disciplina in materia di valutazione;
- VISTA la Nota Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 in merito all'uso degli smartphone;
- VISTO il D.M. n. 166 del 9 agosto 2025 e le allegate Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale.

Premessa

Preso atto che:

- Il Piano dell'Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica;
- La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata che necessita di interventi di gestione, partecipazione e rispetto dei regolamenti.

Sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità:

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

- Garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo studentesse, studenti, genitori, docenti e per-sonale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
- Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
- Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti;
- Cogliere le esigenze formative delle studentesse, degli studenti e della comunità in cui la scuola opera.

I Docenti si impegnano a:

- Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola;
- Non usare mai in classe il cellulare per fini personali;
- Rispettare le alunne, gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
- Essere attenti alla sorveglianza delle studentesse e degli studenti in classe e nell'intervallo;
- Informare studentesse, studenti e genitori del proprio intervento educativo, degli obiettivi, dei tempi, delle modalità di attuazione e garantire trasparenza nella valutazione e nelle comunicazioni.
- Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
- Pianificare il proprio lavoro prevedendo attività di recupero e sostegno.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

- Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
- Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
- Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
- Rispettare le compagne, i compagni e il personale della scuola, nonché gli spazi, gli arredi ed i laboratori;
- Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa e sottoporsi regolarmente alle verifiche;
- Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
- Rispettare il Regolamento di Istituto.

I Genitori si impegnano a:

- Conoscere l'Offerta formativa della scuola e collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni e colloqui;

- Controllare sul registro elettronico le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio;
- Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
- Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.

IN TEMA DI PRIVACY

La scuola si impegna a:

- Tutelare la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le studentesse e gli studenti;
- Garantire che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy;
- Acquisire, in caso di realizzazione attività di cui alla legge 104/2026, nei tempi previsti dalla norma, il preventivo consenso informato delle studentesse e degli studenti maggiorenni o delle famiglie delle studentesse e degli studenti minori.

La famiglia e lo studente si impegnano a:

- Conservare e mantenere segreta la password personale di accesso al registro elettronico (e agli altri servizi) e a non consentirne l'uso ad altre persone;
- Non diffondere in rete screenshot, fotografie, video relativi alle attività didattiche e scolastiche senza esplicita autorizzazione;
- Non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venissero a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano i servizi scolastici;
- Rispettare tutte le norme civili e penali in tema di tutela della Privacy.

In merito al piano di azione che l'Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo

L'Istituzione scolastica si impegna a:

- Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
- Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutte e tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche;
- Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale.

La famiglia si impegna a:

- Conoscere e accettare l'offerta formativa e i regolamenti dell'Istituto, nell'interezza dei contenuti e con le relative norme disciplinari;
- Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l'autonomia e il senso di responsabilità anche nell'utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
- Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;
- Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell'esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola;

- Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l'Istituzione scolastica.

La studentessa/Lo studente si impegna a:

- Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
- Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell'Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell'insegnante;
- Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
- Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;
- Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui si è stati oggetto di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell'Istituto.
- Il genitore/affidatario nel sottoscrivere questo patto è consapevole che:
- Le infrazioni disciplinari da parte del proprio figlio danno luogo a sanzioni disciplinari;
- Il Regolamento di Istituto disciplina le modalità di erogazione delle sanzioni disciplinari e d'impugnazione;
- Le parti, garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente documento;
- Il Patto ha validità per tutta la durata dell'iscrizione e della frequenza a scuola della studentessa o dello studente;
- La modifica e/o integrazione del testo comporterà la sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti;
- Il patto si intende sottoscritto dalle parti con la pubblicazione sul sito dell'Istituto.

SOTTOSCRIZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. 2026/2027

I GENITORI/TUTORI _____ e _____ dell'alunno_____ frequentante la classe _____Sez. _____

DICHIARANO di aver letto il Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2026/2027 e lo SOTTOSCRIVONO. La firma del presente Patto di Corresponsabilità impegna le parti a rispettarlo in buona fede.

Il Dirigente Scolastico	**Genitore/Tutore**	**Genitore/Tutore**	**Alunno/a**

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

Art. 20 Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni per le classi del Liceo e dell'Istituto Tecnico corso diurno e corso serale, è articolato secondo la seguente scansione:

LICEO:

- 8.15 – 9.15:	1° ora	durata 60'
- 9.15 – 10.10:	2° ora	durata 55'
- 10.10 – 10.20:	1° ricreazione	durata 10'
- 10.20 – 11.15:	3° ora	durata 55'
- 11.15 – 12.10:	4° ora	durata 55'
- 12.10 – 12.20:	2° ricreazione	durata 10'
- 12.20 – 13.15:	5° ora	durata 55'

ISTITUTO TECNICO – CORSO DIURNO:

(per 4 giorni)

- 8.15 – 9.15:	1° ora	durata 60'
- 9.15 – 10.15:	2° ora	durata 60'
- 10.15 – 10.25	1° ricreazione	durata 10'
- 10.25 – 11.25:	3° ora	durata 60'
- 11.25 – 12.25:	4° ora	durata 10'
- 12.25 – 12.35:	2°ricreazione	durata 60'
- 12.35 – 13.35:	5° ora	durata 60'

(per gli altri 2 giorni)

- 8.15 – 9.05:	1° ora	durata 50'
- 9.05 – 9.55:	2° ora	durata 50'
- 9.55 – 10.05	1° ricreazione	durata 10'
- 10.05 – 10.55:	3° ora	durata 50'
- 10.55 – 11.45:	4° ora	durata 50'
- 11.45 – 11.55:	2° ricreazione	durata 10'
- 11.55 – 12.45:	5° ora	durata 50'
- 12.45 – 13.35:	6° ora	durata 50'

ISTITUTO TECNICO – CORSO SERALE:

(il corso serale svolge 4h per tre giorni alla settimana e 5h per due giorni alla settimana)

- 17:30 – 18:30:	1° ora	durata 60'
- 18:30 – 19:25:	2° ora	durata 55'
- 19:25 – 19:35	ricreazione	durata 10'
- 19:35 – 20:30:	3° ora	durata 55'
- 20:30 – 21:30:	4° ora	durata 60'
- 21:30 – 22:30:	5° ora	durata 60'

Art. 21 Ricreazione

Gli intervalli ricreativi sono due e hanno la durata di 10 minuti ciascuno, come indicato nell'art. 20.

Per motivi di sicurezza, in entrambi i plessi dell'Istituto, gli intervalli si svolgeranno secondo un'organizzazione che prevede l'alternanza tra un intervallo nell'area esterna antistante e un intervallo da trascorrere all'interno delle rispettive aule.

Per garantire un'adeguata vigilanza e prevenire situazioni di rischio, le classi si alterneranno nell'uscita nell'area esterna, secondo modalità e turnazioni stabilite e sotto la vigilanza dei docenti. A ciascuna classe verrà assegnata un'area nella quale gli alunni dovranno permanere durante l'intervallo, nel rispetto delle disposizioni organizzative e delle indicazioni del personale docente. Durante l'intervallo trascorso in classe, gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto e rispettoso, evitando qualsiasi condotta che possa arrecare disturbo o creare situazioni di pericolo.

Durante la ricreazione, di norma, non è consentito recarsi in bagno, fatti salvi casi particolari valutati a discrezione degli insegnanti.

Il personale docente in servizio vigilerà sul comportamento degli alunni, adottando ogni opportuna misura affinché non vengano arrecati pregiudizi alle persone, agli ambienti e alle cose.

Al termine della ricreazione è vietato consumare cibi e bevande in classe, in quanto deve avere regolare inizio la lezione prevista dall'orario.

Art. 22 Assenze, ritardi e uscite anticipate

A decorrere dall'a.s. 2026/2027, l'accesso al registro elettronico da parte dei genitori e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale è effettuato secondo le modalità di autenticazione e di identità digitale previste dalla normativa vigente e dal sistema adottato dall'Istituto, quali SPID o CIE, in conformità alle indicazioni ministeriali.

Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli studenti minorenni devono essere giustificate dal genitore, dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale o da chi ne esercita la tutela, mediante l'apposita funzione del registro elettronico, secondo le modalità indicate agli artt. 22 bis e 22 ter.

Per gli studenti maggiorenni, la giustificazione è effettuata direttamente dallo studente, salvo diverse disposizioni previste dalla normativa vigente o dal Regolamento d'Istituto.

L'assenza o il ritardo devono essere giustificati il giorno del rientro in classe o quello successivo.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono conteggiate per la validazione dell'anno scolastico.

Ai fini della validità dell'anno scolastico l'alunno deve avere frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale delle lezioni dell'orario annuale. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non scrutinabilità e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato (comma 7 dell'Art. 14 del DPR 122 del 22 giugno 2009 e Decreto-legge. n. 127 del 9 Settembre 2025, Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026)

Il numero delle assenze e dei ritardi incidono sul voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico. Le assenze e i ritardi sono monitorati secondo le norme indicate nell'allegato n. 4 di questo documento.

Art. 22 bis Assenze

a) L'assenza deve essere giustificata dal genitore (o da chi ha la tutela giuridica) dell'alunno minorenne, attraverso l'utilizzo della apposita funzione attivata sul registro elettronico, una volta effettuato l'accesso tramite SPID o CIE.
   Le domeniche e i giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di assenza; fanno eccezione i giorni delle vacanze per il Natale e per la Pasqua (esempio: se l'alunno è assente il giorno precedente e il giorno di rientro dalle vacanze natalizie).
b) In previsione di una assenza di più giorni per motivi di famiglia (es. viaggio di lavoro o per manifestazioni di qualsiasi genere (sportiva, folkloristica, ecc.), è necessaria una comunicazione preventiva da parte della famiglia o dello stesso studente se maggiorenne.
c) La giustificazione delle assenze deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale tramite il registro elettronico entro il giorno del rientro a scuola e, comunque, non oltre il giorno successivo. Decorso tale termine, l'assenza sarà considerata ingiustificata e graverà sul voto di comportamento e sull'attribuzione del credito scolastico. Al verificarsi della terza assenza ingiustificata,

l'alunno sarà ammesso alle lezioni esclusivamente se accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

d) Il numero delle assenze (escluse quelle per malattia o per impegni sportivi documentati e comunicati) grava sul voto di comportamento e sull'attribuzione del credito scolastico.

e) Per la validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di secondo grado, gli studenti devono frequentare almeno il 75% del monte ore complessivo delle attività didattiche oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Classe, e almeno il 70% dell'orario personalizzato per quanto riguarda il corso serale, come previsto dal DPR n. 122 del 2009 (art. 14, comma 7) e dalla C.M. n. 20 del 4 marzo 2011. Il Consiglio di Classe può derogare a tale limite di frequenza purché le assenze non abbiano compromesso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento da parte dello studente, nei seguenti casi:
   - assenze documentate e continuative per gravi motivi di salute, terapie o cure programmate, certificate tempestivamente e non a posteriori;
   - per partecipazione a gare di campionati sportivi organizzati da federazioni riconosciute dal CONI, con preventiva presentazione dei calendari e di volta in volta della convocazione;
   - per adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese sul giorno di riposo;
   - per gravi particolari esigenze familiari documentate;
   - per garantire il rientro in patria agli alunni stranieri per esigenze personali e familiari;
   - per adempimento di contratti di lavoro regolarmente stipulati dagli studenti nel periodo estivo e in scadenza entro settembre.

Tali deroghe non potranno superare il 5% come maggiorazione massima al limite delle ore di assenza stabilite dalla normativa e, come previsto dal Regolamento del CPIA del 10% per gli studenti del corso serale, per tutte le motivazioni sopra elencate con la sola eccezione del primo punto, per le quali il monte ore, a discrezione del CdC, potrà ulteriormente essere incrementato.
Il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe possono deliberare motivate e straordinarie deroghe al limite del 75% per casi eccezionali, tra cui: assenze documentate e continuative per gravi motivi di salute (es. ricoveri ospedalieri o cure domiciliari), partecipazione ad attività sportive o agonistiche riconosciute.

Art. 22 ter Ritardi

a) L'ingresso a scuola dopo l'inizio delle lezioni rappresenta un fatto eccezionale e deve essere giustificato da valide motivazioni.
   È opportuno ribadire che:
b) all'IT l'orario d'ingresso è alle ore 8.10 e l'inizio delle lezioni è alle ore 8.15;
c) al Liceo l'orario d'ingresso è alle ore 8.10 e l'inizio delle lezioni è alle ore 8.15.
d) La chiusura del cancello di ingresso sarà effettuata 5' dopo l'orario di inizio lezioni (pertanto alle 8.20 per l'IT, alle 8.20 per il LICEO).
e) Il docente della seconda ora che accoglie lo studente ritardatario, accertata l'autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato, è tenuto ad annotare, sul Registro elettronico di classe, l'avvenuto ingresso dell'alunno e il relativo orario.
f) Agli studenti che accumuleranno un numero di ritardi superiore a 3, senza una motivazione valida (visite e analisi mediche, motivazioni familiari documentate), non sarà più consentito entrare in aula se non accompagnati dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I ritardi si cumulano con le ore di assenza e, quindi, ai sensi degli Artt. 2 e 14 del DPR n. 122 del 29 giugno 2009, lo studente potrebbe essere non scrutinabile.
g) Il ritardo deve essere giustificato con le stesse modalità delle assenze.
h) Dopo la seconda ora non è consentito l'accesso alle lezioni se non per casi particolari ed eccezionali che saranno valutati dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
i) La giustificazione dei ritardi deve risultare effettuata sul registro elettronico il giorno successivo.
j) Il numero dei ritardi incide sul voto di comportamento e sull'attribuzione del credito scolastico.

Art. 22 quater Uscita anticipata

a) Le uscite anticipate degli studenti maggiorenni sono autorizzate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato solo per motivi adeguatamente documentati (es. visite mediche programmate, serie esigenze familiari). L'uscita anticipata per tali motivazioni deve essere di regola richiesta con un giorno di anticipo,

dallo stesso studente maggiorenne mediante mail da inviare al Dirigente o ai suoi Collaboratori.

b) Le uscite anticipate degli studenti minorenni possono avvenire, di norma, in compagnia di uno dei genitori (o di chi esercita la tutela giuridica) oppure di una persona maggiorenne appositamente delegata. In quest'ultimo caso, il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale dovrà preventivamente trasmettere alla scuola l'apposito modulo di delega, allegato al presente Regolamento, debitamente compilato e sottoscritto, corredato da copia del documento di identità del delegante, inviandolo all'indirizzo e-mail istituzionale della scuola. La persona delegata dovrà presentarsi a scuola munita di un proprio documento di identità per consentire le necessarie verifiche. La stessa regola vale anche per gli studenti maggiorenni colti da malessere.
c) Gli studenti che partecipano a campionati sportivi di federazioni sportive riconosciute dal CONI possono richiedere l'uscita anticipata in occasione delle gare di campionato in trasferta, se presentano al Dirigente scolastico o al suo delegato il calendario annuale del campionato, nonché, prima di ogni gara, la convocazione della società e gli studenti minorenni l'autorizzazione dei genitori; dette autorizzazioni non saranno concesse per le gare amichevoli e gli allenamenti.

Art. 22 quinquies Comunicazioni delle variazioni di orario

a) Le variazioni di orario conseguenti alle assenze di uno o più docenti della classe note da almeno il giorno prima, saranno comunicate ai genitori (o a chi ha la tutela giuridica) degli alunni minorenni e agli studenti mediante l'inserimento del messaggio sulla bacheca del registro elettronico.
b) I genitori (o chi ha la tutela giuridica) dell'alunno minorenne, devono spuntare la presa visione della comunicazione, per confermare di essere a conoscenza della variazione di orario. In caso di mancata presa visione, gli studenti e le studentesse dovranno permanere a scuola.

Art. 23 Regole interne e comportamento degli alunni

Gli studenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti regole comportamentali:

a) È fatto severamente divieto di utilizzare telefoni cellulari (smartphone), smartwatch e altri dispositivi personali di comunicazione, informatici o telematici, durante l'intero orario scolastico, compresa la ricreazione, nel rispetto della Nota MIM n. 3392 del 16 giugno 2025, *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.*
   Gli smartphone e gli smartwatch dovranno essere spenti e depositati, a cura degli studenti e sotto la vigilanza dei docenti, negli appositi contenitori, dall'inizio della prima ora fino al termine delle lezioni. Potranno essere consegnati nuovamente agli studenti qualche minuto prima del termine delle lezioni.
   L'utilizzo di tali dispositivi è consentito esclusivamente per specifiche finalità didattiche, previa autorizzazione del docente, ovvero nei casi espressamente previsti dal Piano educativo individualizzato (PEI) o dal Piano didattico personalizzato (PDP). È consentito l'utilizzo di PC e tablet, quali strumenti a supporto dell'innovazione metodologico-didattica, esclusivamente per finalità didattiche e su esplicita indicazione del docente, che ne stabilisce tempi, modalità e finalità di utilizzo.
   La violazione della presente disposizione costituisce infrazione disciplinare e comporta l'avvio del relativo procedimento, con possibilità di irrogazione della sanzione della sospensione dalle lezioni per tre giorni, da parte dell'organo competente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto.
b) È vietato consumare alimenti e bevande in classe, nei laboratori e in palestra durante le ore di lezione.
c) La dirigenza si impegna a perseguire con estrema severità qualsiasi azione di bullismo, cyberbullismo, il consumo di alcool, di sostanze stupefacenti, etc..
d) La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni curricolari anche ai corsi di recupero per loro programmati, e a tutte le altre attività, alle quali abbia volontariamente aderito, che vengono svolte nel contesto della vita scolastica.
e) Allontanarsi arbitrariamente, durante l'orario scolastico, dai locali dell'Istituto o dalla zona cortile riservata alla ricreazione sarà considerata ai fini disciplinari grave mancanza che sarà oggetto di provvedimento disciplinare e influirà negativamente nella determinazione del voto in comportamento.
f) Gli alunni devono mantenere l'aula ordinata e pulita per tutta la durata delle lezioni. Alcuni minuti prima del termine dell'orario scolastico dovranno provvedere a riordinare e liberare il proprio banco da oggetti personali.

g) Al termine delle lezioni, segnate dal suono della campana, gli alunni usciranno ordinatamente dall'aula sotto la sorveglianza del docente e si avvieranno all'uscita in modo disciplinato; altrettanto in silenzio ed in modo ordinato sarà effettuato ogni spostamento singolo e/o collettivo all'interno del caseggiato.
h) Gli alunni utilizzeranno i servizi igienici del piano in cui è ubicata la propria aula; i permessi di uscita dall'aula riguarderanno, in ogni caso, solo un alunno per volta. Vi si potranno recare previa autorizzazione del docente ad eccezione delle due ricreazioni e del quarto d'ora che precede e segue le due ricreazioni. È vietato recarsi negli altri piani senza autorizzazione del docente.
i) Gli studenti devono mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutte le componenti scolastiche, avere cura della propria persona e vestirsi in modo conveniente.
j) Devono rispettare l'ambiente scolastico, sia negli spazi interni che esterni; devono aver cura delle attrezzature loro assegnate (banchi, sedie e quant'altro in uso come strumenti, sussidi informatici, didattici, audiovisivi e telematici). In caso di danneggiamento, il responsabile, se individuato, dovrà pagare i danni; nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'intera classe o gruppi di classi dovranno provvedere alle spese di ripristino.
k) L'uso dei laboratori, delle aule speciali, di tutto il materiale audiovisivo, nonché del materiale scientifico ed informatico deve avvenire sempre sotto la sorveglianza dei docenti e nel pieno rispetto delle norme fissate negli allegati n. 5 e n. 6 del presente documento.

Art. 24 Valutazione del comportamento degli studenti, infrazioni e sanzioni.

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono raccolte nell'allegato n. 1 - "Regolamento di disciplina" del presente documento.

Art. 25 Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase, l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione in attività utili alla comunità scolastica. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

Le funzioni dell'Organo di garanzia sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (anche tramite interviste, questionari, statistiche);
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate) · facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
- assistenza ai Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive;
- assistenza agli studenti che subiscono un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto); − intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

Lo scopo primario dell'Organo di garanzia è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa. Nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. L'Organo di garanzia è istituito e disciplinato nell'allegato n. 2 – "Regolamento dell'Organo di Garanzia" del presente documento.

Art. 26 Vigilanza sugli alunni

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza a scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

a) gli alunni entrano a scuola, di norma nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, al primo suono della campana; in caso di intemperie possono essere ammessi nell'atrio anche prima. Pertanto il personale

docente è tenuto a trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. In caso di ritardo del docente, per impedimenti occasionali ed imprevisti, sono tenuti alla vigilanza i collaboratori scolastici;

b) i collaboratori scolastici sono tenuti ad esercitare la vigilanza sugli alunni nelle aule, nel laboratorio e negli spazi comuni in caso di momentanea assenza dei docenti. Gli stessi collaboratori scolastici sono tenuti ad assolvere le funzioni di vigilanza anche in collaborazione col personale docente;
c) durante la ricreazione la vigilanza è esercitata dai docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici;
d) durante le Assemblee di Istituto gli studenti e le studentesse sono responsabili del corretto svolgimento dell'assemblea e del rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza, alla tutela delle persone e dei beni dell'Istituto. Secondo l'art. 13 del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della scuola) e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. 249/1998. L'appello sarà svolto dai docenti della prima ora indipendemente dalla modalità di svolgimento dell'Assemblea.
e) in occasione di sciopero del personale, in base alle norme di vigilanza del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, la vigilanza sarà assicurata dal personale non scioperante;
f) in occasione di viaggi di istruzione e visite guidate i docenti hanno l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza sugli alunni, con assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C. integrato dalla legge 11 luglio 1980 n. 312 che limita la responsabilità patrimoniale ai soli casi di colpa grave o dolo. È importante sottolineare che i docenti in base all'art. 2048 del C.C. (sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto);
g) in caso di malore, infortunio o altra situazione di emergenza sanitaria che coinvolga un alunno, Il personale incaricato dovrà seguire la procedura allegata.
h) nell'ambito dell'autonomia scolastica, la scuola chiederà ai genitori, all'atto dell'iscrizione o all'inizio di ogni anno scolastico, di sottoscrivere il *Patto educativo di corresponsabilità,* di cui all'art.19 del presente Regolamento, attraverso il quale le famiglie si assumono l'impegno di rispondere direttamente del comportamento dei propri figli nel caso in cui questi danneggiano altre persone o le strutture scolastiche.

Art. 27 Divieto di fumo

Ai sensi della normativa vigente è vietato fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto, essendo compreso nel divieto l'utilizzo delle sigarette elettroniche. Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni, che variano da 27,5 a 275 euro e che vengono raddoppiate in casi particolari. Per gli studenti che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di pertinenza della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori (o chi ha la tutela giuridica) e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno comminate le sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori per gli studenti minori come previsto dalla normativa, a carico dello studente stesso se maggiorenne. L'applicazione del divieto di fumo è disciplinato all'allegato n. 3 – "Regolamento di divieto di fumo" del presente regolamento.

Art. 28 Attività integrative

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la mancata partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 29 Attività extra scolastiche

Premesso che la scuola va vista all'interno del contesto sociale e pertanto non sradicata dal contesto territoriale, ma aperta alle iniziative che la comunità può offrire, si sottolinea la valenza formativa delle attività extra scolastiche.

Art 30 Utilizzo degli spazi, dei locali scolastici e dei laboratori.

È vietato l'ingresso a scuola di estranei non espressamente autorizzati.

Il personale dell'Istituto, gli alunni e i genitori, possono utilizzare i locali e gli spazi esterni del medesimo, per motivi didattici e culturali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e senza che si crei alcun intralcio all'attività didattica.
Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuati i responsabili. Per la disciplina delle libertà sindacali si applicano le disposizioni legate alle norme vigenti. È vietata all'interno della scuola qualunque attività commerciale e di lucro non espressamente autorizzata dalle autorità competenti e la diffusione di materiale di informazione contrario ai principi costituzionali e di qualunque altro materiale avente fine di propaganda politica o di promozione commerciale. Nelle aule si ha diritto di affiggere esclusivamente materiale didattico. L'accesso ed il comportamento nei laboratori sono disciplinati all'allegato n. 5 "Regolamento per l'utilizzo dei laboratori" del presente regolamento.

Art. 31 Informazioni alle famiglie

L'istituto Einaudi gestisce un proprio sito web costantemente aggiornato, nel quale le famiglie, gli studenti ed i docenti possono reperire informazioni relative a tutto ciò che riguarda l'istituto stesso (organizzazione della scuola, funzionamento, avvisi, circolari, modulistica, pubblicazione di atti pubblici, ecc).
Nell'istituto è attivo il registro elettronico. A decorrere dall'a.s. 2026/2027 l'accesso è consentito secondo le modalità di autenticazione e di identità digitale previste dalla normativa vigente e dal sistema adottato dall'Istituto, quali SPID o CIE, in conformità alle indicazioni ministeriali.
Accedendo alla propria area in modo protetto, le famiglie potranno:
− prendere visione di comunicazioni scuola – famiglia quali note generiche e disciplinari, variazioni d'orario, iniziative scolastiche ed extrascolastiche;
− consultare i voti di ogni disciplina e delle pagelle di fine periodo;
− monitorare e giustificare le assenze, i ritardi e le richieste di uscita anticipata.
Saranno garantite alle famiglie degli studenti tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e in particolar modo quelle relative ai risultati quadrimestrali e finali. Le suddette informazioni saranno date direttamente e personalmente dai docenti dei singoli Consigli di classe in tutti quei casi che lo stesso riterrà opportuno. Nella norma tutte le informazioni relative ai singoli studenti saranno visibili alle famiglie tramite il registro elettronico. Le comunicazioni verranno inoltrate alle famiglie tramite posta elettronica oppure consegnate agli studenti e prevedono la restituzione alla segreteria dell'avvenuta consegna. I risultati finali e gli eventuali debiti formativi saranno visibili alle famiglie nell'apposita sezione del registro elettronico. Le informazioni a livello individuale sulle singole discipline saranno assicurate, in base a specifica delibera annuale del Collegio docenti.

ALLEGATO N. 1
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente Regolamento è adottato ai sensi e nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, incluse quelle contenute nel D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134), della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018), della legge per la tutela dei minori (L. 71/2017) e delle altre norme nazionali e regionali applicabili.

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire gli eventuali provvedimenti disciplinari in attività utili alla comunità scolastica come la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, attività di assistenza e volontariato.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dello studente.
5. In caso di gravi e reiterate violazioni, verranno applicate sanzioni che possono prevedere anche l'allontanamento dell'alunno dalle lezioni.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente è disposto dal Consiglio di Classe completo (componente docenti, genitori e alunni) che, su proposta dei docenti, sentito il parere dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, adotterà i necessari provvedimenti disciplinari, anche tenuto conto della situazione personale dell'alunno.
7. In obbedienza al principio che vieta di sottoporre a sanzioni chi non è stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, eventuali sospensioni devono essere disposte dopo un procedimento articolato in tre distinti momenti:
   a) Proposta di sospensione: viene formulata dal docente del Consiglio di classe di fronte a una mancanza di particolare gravità e comporta contestazione scritta di addebito, comunicata anche alla famiglia.
   b) Fase istruttoria: lo studente è invitato ad esporre le proprie ragioni davanti al Consiglio di classe. Si ricostruiscono i fatti che hanno determinato la mancanza grave, ascoltando i testimoni.
   c) Deliberazione finale: il Consiglio di classe, con la presenza di tutte le componenti, valuta gli elementi raccolti e si pronuncia sulla proposta di sanzione.
8. Le sanzioni che comportano allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Consiglio di classe ed eventualmente integrata con le considerazioni dell'Organo di garanzia dell'istituto.
9. In caso di gravi atti di violenza che possono costituire pregiudizio per l'incolumità degli altri, il dirigente è autorizzato a sospendere immediatamente l'alunno dalle lezioni, previa comunicazione alla famiglia, in attesa delle deliberazioni degli organi competenti.
10. In caso di violazioni che non prevedono la convocazione del Consiglio di Classe, i docenti o il Dirigente Scolastico possono procedere a:
    a) Ammonire verbalmente l'alunno.

b) Ammonire l'alunno con nota scritta sul registro elettronico.
c) Ammettere l'alunno il giorno successivo, solo se accompagnato da un genitore.
d) Convocare i genitori e ripristinare gli eventuali i danni.
e) Sospensione immediata per un giorno disposta dal Dirigente nei casi previsti.

11. Le sanzioni disciplinari per le mancanze compiute durante la sessione d'esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
12. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
13. L'Organo di Garanzia, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, decide sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 2 MANCANZE DISCIPLINARI

Si individuano qui di seguito i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari più ricorrenti, con l'indicazione delle relative sanzioni e dell'organo competente ad irrogarle. Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di istruzione, stage, formazione scuola-lavoro, mobilità studentesca ERASMUS, visite didattiche ed in tutte le attività collegate comunque alla vita della scuola ed inserite nel PTOF.

1. Sono considerati comportamenti che individuano mancanze disciplinari:

a) negligenza abituale nel rispetto dei doveri dello studente;
b) comportamento scorretto e/o maleducato che turbi il quieto vivere e/o sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività didattica;
c) comportamento palesemente lesivo delle norme sulla sicurezza;
d) accedere alle aule speciali, laboratori, spogliatoi, sala insegnanti, palestra senza opportuna autorizzazione;
e) assenze non giustificate;
f) uscita dall'aula durante le ore di lezione o al cambio d'ora senza l'autorizzazione del docente;
g) accedere ai locali della segreteria, vicepresidenza, presidenza senza opportuna autorizzazione;
h) mancanza di rispetto nei confronti del patrimonio della scuola (arredi, impianti, strutture, …) compiendo atti contrari al dovere di mantenere accogliente e/o sicuro l'ambiente scolastico;
i) il furto di beni di proprietà della scuola o nei confronti dell'intera comunità scolastica;
j) la mancanza di rispetto nei confronti dei docenti e del personale ausiliario della scuola;
k) fumare in qualsiasi locale della scuola e negli spazi, anche aperti, di pertinenza della scuola;
l) usare il cellulare e altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica per motivi personali;
m) uso improprio e non autorizzato dell'intelligenza artificiale;
n) utilizzare in modo non corretto le attrezzature, i sussidi, gli arredi, ecc. (in particolare uso inadeguato e non conforme dei computer);
o) uscire dalla scuola senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore;
p) offendere con il linguaggio o con il comportamento un'altra studentessa o un altro studente;
q) portare a scuola materiale pornografico, bevande alcoliche, oggetti pericolosi per sé o per gli altri;
r) falsificare o alterare qualunque documento attinente ai rapporti scuola-famiglia;
s) alterare o danneggiare registri o altri documenti scolastici;
t) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico della scuola protetto da misure di sicurezza;
u) abusare in modo sistematico di potere e rendersi responsabili di prepotenze dirette (molestie esplicite) e/o indirette (molestie nascoste) ai danni di uno o più compagni di scuola;
v) scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all'interno del complesso scolastico senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico. La violazione di tale disposizione comporterà anche il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell'immagine della scuola e della dignità dell'intera comunità scolastica;
z) atti e comportamenti individuali o di gruppo che ledono la dignità dei compagni e il rispetto della persona umana o per cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone presenti all'interno della comunità scolastica (ad es. incendio o allagamento).

2. Per eventuali comportamenti non compresi nell'elenco, si procederà, per analogia, convocando l'organo

disciplinare competente.

3. Il divieto di fumare è assoluto in tutto l'edificio scolastico; chi contravviene a tale divieto sarà sanzionato a norma di legge.

Art. 3 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari sono:
   a) consegne da svolgere in classe;
   b) consegne da svolgere a casa;
   c) pulizia / riparazione dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature imbrattate;
   d) risarcimento del danno arrecato;
   e) prestazioni di servizio connessi al funzionamento della scuola da rendere alla fine dell'orario di lezione;
   f) richiamo scritto;
   g) ammonizione;
   h) allontanamento della/o studentessa/studente dalle lezioni fino a due giorni;
   i) allontanamento della/o studentessa/studente dalle lezioni e dall'Istituto per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, con contestuale svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con l'Istituto, secondo le modalità deliberate dal Consiglio di classe e nel rispetto della normativa vigente (D.P.R. n. 134/2025);
   l) l'allontanamento dalle lezioni per più di 15 giorni;
   m) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato.
2. I provvedimenti che comportano allontanamento devono essere comunicati alla famiglia.

3. Sarà cura del coordinatore di classe relazionarsi con la studentessa o lo studente ed i suoi genitori in modo da agevolare il rientro della/o studentessa/studente nella comunità scolastica. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali e la situazione oggettiva rappresentata dalle famiglie o dalla/o stessa/o studentessa/studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, alla/o studentessa/studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

4. Alla studentessa / allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (attività di volontariato nell'ambito dell'Istituto, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, ecc.). Sarà cura dell'organo che applica la sanzione, se richiesto, individuare dette attività, tenendo conto della natura dell'infrazione e delle circostanze in cui è stata commessa.

Art. 4 ORGANI DISCIPLINARI

1. Organi competenti ad applicare le sanzioni sono:
   a) Il singolo docente;
   b) Il Dirigente Scolastico;
   c) Il Consiglio di classe allargato alle componenti dei genitori e degli alunni;
   d) Il Consiglio d'Istituto;
   e) La Commissione d'Esame per mancanza disciplinare commessa durante la sessione d'esame.

2. L'organo di grado superiore è sempre competente a irrogare la sanzione di competenza dell'organo inferiore.

Art. 5 PROSPETTO MANCANZE – SANZIONI

Fattispecie astratte

Si riporta, di seguito, un prospetto riassuntivo che, in riferimento agli articoli precedenti, riporta la correlazione tra **mancanza, sanzioni e organi disciplinari eroganti**.

NATURA DELLA SANZIONE	SANZIONE E AZIONE DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE AD EROGARE LA SANZIONE
1. Mancato assolvimento dei doveri scolastici 2. Uscite dalla classe senza autorizzazione 3. Uso non responsabile del materiale della scuola 4. Abbigliamento non idoneo all'ambiente scolastico 5. Linguaggio offensivo e scurrile 6. Atteggiamenti non corretti	Ammonizione verbale o ammonizione scritta e/o convocazione dei genitori.	Docente In caso di particolare complessità si ricorre al Dirigente scolastico Consiglio di classe
7. Falsificazione di firme, uso improprio delle credenziali del registro elettronico per giustificazioni, prese visione di comunicazioni e valutazioni	Ammonizione scritta e/o convocazione genitori	
8. Occasionale utilizzo di un linguaggio irrispettoso nei confronti di tutta la comunità scolastica	Ammonizione scritta e/o convocazione genitori, sospensione da 1 a 2 giorni	
9. Occasionali episodi di lieve entità pericolosi per sé e per gli altri	Ammonizione scritta e/o convocazione genitori, sospensione da 1 a 2 giorni	
10. Danneggiamento involontario di strutture, macchinari, sussidi didattici, arredi scolastici, materiale dei compagni	Ammonizione scritta e/o convocazione genitori e risarcimento del danno	
11. Fumare in qualsiasi locale della scuola e nelle pertinenze	Ammonizione scritta, sanzione a norma di legge, pagamento della multa, convocazione dei genitori, sospensione per 3 giorni	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe

Natura delle mancanze che possono essere sanzionate con l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:

NATURA DELLE MANCANZE	**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**	**ORGANO COMPETENTE**
1. Uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per uso personale durante l'attività didattica 2. Uso del telefono cellulare per alterare le prove di verifica	Ammonizione scritta e/o convocazione genitori e sospensione dalle lezioni per 3 giorni	Docente Dirigente scolastico Consiglio di Classe
3. Utilizzo di strumenti di IA generativa durante verifiche in classe, prove d'esame, simulazioni per generare risposte o attività scolastiche senza autorizzazione del docente.	Annullamento della prova (valutazione insufficiente per mancata autenticità della prestazione). Ammonizione scritta e/o convocazione dei genitori	Docente Dirigente scolastico Consiglio di Classe
4. Scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all'interno della scuola senza l'autorizzazione. La violazione di tale disposizione comporterà il deferimento all' Autorità Competente nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate o comunque lesive dell'immagine e della dignità dell'intera comunità scolastica 5. Arrecare gravi danni alle strutture della scuola 6. Tenere un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del Dirigente, dei Docenti e del personale non docente 7. Tenere un comportamento contrario ai valori della democrazia, della tolleranza e della crescita della persona	Ammonizione scritta e/o convocazione genitori e sospensione da 3 a 15 giorni	Docente Dirigente scolastico Consiglio di Classe

8. Turbativa reiterata del regolare andamento della vita scolastica come ad esempio: a. Episodi di intolleranza razziale, religiosa, umana b. Episodi di violenza o aggressività c. Mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti, del personale e dei compagni d. Gravi offese o intimidazioni nei confronti dei docenti o del personale della scuola e. Gesti particolarmente deplorevoli che rientrano nel cosiddetto fenomeno del bullismo f. Utilizzo e detenzione di sostanze illecite g. Reati di furto comprovato di denaro e oggetti di valore h. Volontario danneggiamento di strutture, macchinari, sussidi didattici, arredi scolastici, materiale dei compagni i. Manomissione, danneggiamento o furto di documenti scolastici	Ammonizione scritta e/o convocazione genitori e sospensione sino a quindici giorni Riparazione del danno Segnalazione all'autorità giudiziaria	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe
9. Reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità delle persone	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle situazioni di accertata incompatibilità ambientale	Consiglio d'Istituto

L'istituto s'impegna in ogni caso, con la collaborazione della famiglia, dei servizi sociali e di tutte le risorse del territorio ad intervenire in tutti i modi possibili per favorire il rientro dell'alunno nella comunità scolastica.

Art. 6 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituzione scolastica. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione sarà confermata. Per consentire la celerità del procedimento, la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione.

ALLEGATO N. 2
REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 - Compiti

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/1998 (*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*), come modificato dal D.P.R. 235/2007, ha i seguenti compiti:

a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;

b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.

ART. 2 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- un rappresentante dei docenti
- un rappresentante dei genitori
- un rappresentante degli studenti
2. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti (un titolare e un supplente) per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
3. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti (un titolare e un supplente) per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
4. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti (un titolare e un supplente) per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
5. Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al p.1 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).
6. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
7. I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al p.5. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.
8. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al p. 5. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.
9. Le cause di incompatibilità di cui al precedente p. 8 sono individuate nelle seguenti:

a. qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;

b. qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
c. qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 – Procedure e tempi

a) Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
b) Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare.
c) Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
d) Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
e) Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto e prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza, e sarà sostituito dal supplente. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
f) Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può convocare preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola.
g) Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
h) L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. 9. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunci entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. 10. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

ART. 4 – Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

ALLEGATO N. 3
REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128; Quest'ultimo Decreto-legge ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013 (l'articolo 51) con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi:

a) Il divieto di fumo di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.
b) è altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche […]
c) Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
d) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo".

Art. 2 FINALITÀ

Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione delle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita. Esso si prefigge di:

a. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ATS e forze dell'ordine;
b. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
c. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro, facendo percepire il "vizio del fumo" come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente; d) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
d. far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
e. promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

f. rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 3 SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. Ai sensi della normativa vigente è vietato fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto, essendo compreso nel divieto l'utilizzo delle sigarette elettroniche.
2. Il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, anche temporaneamente e presso altri enti, dall'IIS "Luigi Einaudi" di Muravera per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività.
3. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.
4. Agli studenti è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.
5. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
6. Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'IISS "Luigi Einaudi" di Muravera.

Art. 4 DESTINATARI DEL DIVIETO

Sono destinatari del divieto di fumo:

a) il personale docente e ATA;

b) gli studenti;

c) il personale appartenente ad altri enti pubblici o privati che opera all'interno del perimetro dell'Istituto: in tal caso le disposizioni relative al divieto di fumo sono trasmesse ai lavoratori tramite il datore di lavoro.

Art. 5 RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, ed a cui spetterà rilevare le violazioni, sono individuati dal Dirigente Scolastico ed indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. Il personale incaricato in qualità di responsabile deve essere munito di apposita nomina.
3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
4. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
5. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Art. 6 SANZIONI

1. Tutti coloro che non osservino il divieto di fumo potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Istituto.
2. In applicazione della normativa vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 27,50 a € 275,00** (o il doppio per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata.
3. I responsabili dell'applicazione della normativa che non fanno rispettare le disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 220,00 a € 2.200,00**.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.
5. I genitori (o chi ha la tutela giuridica) degli studenti che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle

aree di pertinenza della scuola, saranno tempestivamente informati (o chi ha la tutela giuridica) e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno comminate le sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori per gli studenti minori come previsto dalla normativa, a carico dello studente stesso se maggiorenne.

6. Della sanzione si terrà conto in sede di scrutinio finale e inciderà sul voto di condotta.
7. Il personale scolastico che non osservi il divieto di fumo nei luoghi dove è vietato, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, sarà sottoposto a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto l'infrazione si configura come inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.
8. È prevista la sanzione da 60,00 a 300,00 € per chi getta a terra i residui delle sigarette.

Art. 7 PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 5 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata, previo accertamento della violazione, redigendo apposito verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
2. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.
3. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
4. In caso di trasgressione da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato all'esercente la patria potestà, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

Art. 8 PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE

1. Ai sensi della vigente normativa, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.
2. Il **pagamento** della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il **modello F23 Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico IISS "Luigi Einaudi – Giordano Bruno" di Muravera - Verbale n. _del _____).
3. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.
4. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
5. Qualora non sia stato effettuato il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Prefetto

ALLEGATO N. 4
MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI

1) Il registro elettronico di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente affermato anche da sentenze della Cassazione;
2) la compilazione del registro elettronico deve essere effettuata con massima cura. In particolare, vanno riportati con precisione:
   - gli studenti assenti;
   - l'ora di entrata posticipata dello studente già segnalato assente;
   - l'ora di uscita anticipata dello studente già segnalato presente;
3) in assenza di giustificazione, l'alunno è comunque ammesso alle lezioni con riserva e invitato a presentare la giustificazione il giorno successivo.
4) i certificati medici che vengono presentati dagli alunni al rientro a scuola per giustificare le assenze vanno inviati tempestivamente alla mail istituzionale della scuola. La Segreteria provvederà a inoltrare la mail al coordinatore di classe.
5) il registro elettronico del docente deve essere compilato in modo corretto e preciso in quanto questo completa la documentazione dell'attività svolta dalla classe con il resoconto (certificazione) dell'attività del docente interessato. Nel registro personale devono essere riportate con precisione le assenze degli studenti nelle giornate e nelle ore di lezione relative alla singola disciplina.
6) i coordinatori di classe verificano la corretta tenuta dei registri di classe riguardo la registrazione delle assenze degli alunni e in caso di necessità riferiscono al Dirigente scolastico.

ALLEGATO N. 5
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LABORATORI D'INFORMATICA

ALUNNI

- È vietato l'accesso agli alunni, se non accompagnati da un docente;
- È vietato introdurre in laboratorio cibi o bevande;
- È vietato effettuare download di software se non espressamente autorizzati dall'insegnante presente o dal Responsabile del laboratorio;
- È vietato installare e/o utilizzare software personali se non espressamente autorizzati dall'insegnante presente o dal Responsabile del laboratorio;
- È vietato creare e /o utilizzare connessioni di accesso remoto diverse da quella esistente;
- È vietato modificare le impostazioni dei computer senza l'autorizzazione dell'insegnante;
- L'accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell'insegnante che accompagna la classe in laboratorio;
- È vietato utilizzare pen drive, CD e/o DVD personali senza l'autorizzazione dell'insegnante.

DOCENTI

- È vietato introdurre in laboratorio cibi o bevande;
- L'insegnante che accompagna il gruppo classe in laboratorio è responsabile dei siti visitati dagli alunni e dei danni, di qualsiasi natura, derivanti da un utilizzo inadeguato della rete Internet;
- L'insegnante che accompagna il gruppo classe in laboratorio è responsabile di eventuali danni o manomissioni delle attrezzature;
- L'insegnante è tenuto a compilare il "Registro di laboratorio" in tutte le sue parti;
- È vietato utilizzare e/o installare software personali, anche se ritenuti necessari per lo svolgimento di una determinata attività, se non espressamente autorizzati dal Responsabile di laboratorio;
- L'insegnante è tenuto a comunicare al Responsabile di laboratorio eventuali problemi e/o malfunzionamenti riscontrati sulle postazioni;
- L'insegnante che accompagna il gruppo classe in laboratorio è tenuto a verificare che gli alunni, nel caso di utilizzo di pen drive personali, procedano al controllo antivirus prima di ogni utilizzo;
- L'insegnante che utilizza il laboratorio anche per uso personale (vedi "condizioni di accesso) è comunque tenuto alla compilazione del "registro di laboratorio";
- Installazione di software aggiuntivi: è consentita esclusivamente per software open source o freeware di stretto interesse didattico. Nel caso di software soggetti a licenza, è necessario fare richiesta di acquisto al Dirigente e/o al DSGA;
- Il Responsabile di laboratorio è tenuto a verificare l'entità dei problemi riscontrati dagli insegnanti e, nel caso non sia in grado di risolverli, a darne segnalazione al Dirigente Scolastico o al DSGA;
- Il Responsabile di laboratorio verifica che gli Assistenti Tecnici abbiano provveduto alla sostituzione delle cartucce delle stampanti e annota gli interventi sul registro apposito.
- Il Responsabile di laboratorio verifica periodicamente il regolare utilizzo del "registro di laboratorio".
- Il Responsabile di laboratorio è tenuto a verificare l'avvenuta scansione antivirus del pc collegato ad internet ogni 15 giorni (salvo segnalazione di urgenze).
- Il Responsabile di laboratorio è tenuto a segnalare al Dirigente e/o al DSGA le eventuali richieste di materiale e/o attrezzature per procedere all'acquisto.

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE POSTAZIONI

L'accesso alle postazioni è consentito a:

- **Personale docente**: esclusivamente per finalità didattiche o comunque connesse alla funzione docente o a eventuali incarichi istituzionali (stesura programmazioni, ricerca o produzione di materiali didattici, compilazione di documenti scolastici…);
- **Personale A.T.A. (collaboratori scolastici)**: esclusivamente per attività richieste o proposte dall'Amministrazione (corsi di formazione on-line, specifici incarichi) e per quant'altro previsto dallo specifico regolamento;
- **Alunni**: solo ed esclusivamente se accompagnati da un docente.

ALLEGATO N. 6
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LABORATORI DI SCIENZE INTEGRATE

L'art. 2, c. 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii., assimila gli studenti, durante l'attività di laboratorio, a lavoratori a tutti gli effetti. Pertanto durante le esperienze, ove necessario, essi dovranno essere dotati degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (D. P. I.).
Inoltre essi sono soggetti alle regole di comportamento come di seguito definite, la cui osservanza è necessaria e la cui infrazione costituisce mancanza disciplinare.

Norme generali di comportamento

- E' consentito l'ingresso in laboratorio per attività didattiche solo in presenza di un Docente. In assenza di quest'ultimo è tassativamente vietato a tutti gli studenti l'accesso al laboratorio.
- Gli studenti devono tenere in laboratorio un comportamento disciplinato, per evitare di urtare un compagno che stia manipolando sostanze pericolose.
- E' assolutamente vietato correre, lanciare oggetti, spostarsi di continuo e senza motivo da un banco all'altro, lasciare la postazione di lavoro portando in tasca o in mano oggetti di vetro o altri oggetti taglienti od appuntiti e porre in atto comportamenti tali da mettere in pericolo, direttamente od indirettamente, la propria o l'altrui incolumità od arrecare danno alle cose.
- In laboratorio è assolutamente vietato fumare, mangiare, bere e portare cibi e bevande.
- Le borse, gli zaini e i cappotti vanno lasciati al di fuori dal laboratorio, nella normale aula di lezione.
- All'inizio e alla fine di ogni lezione vanno comunicate al Docente o all'Assistente Tecnico le eventuali anomalie, quali rotture o atti di vandalismo.
- Gli allievi devono riferire immediatamente al Docente qualsiasi guasto o malfunzionamento di strumenti, apparati, D. P. I. od attrezzature, e segnalare prontamente allo stesso qualsiasi situazione che possa, anche solo apparentemente, influire sulla sicurezza del laboratorio.
- In caso di accertata allergia o sensibilità verso determinate sostanze, o in presenza di asma o patologie simili, occorre avvertire il Docente prima di entrare nel laboratorio.
- Anche nel caso di eventuali piccoli incidenti o infortuni, gli studenti devono richiamare sempre l'attenzione del Docente o dell'Assistente Tecnico.

Norme generali di lavoro

- In laboratorio vanno eseguite solo le prove ed esercitazioni autorizzate dal Docente e sotto la sua stretta vigilanza.
- Normalmente gli allievi lavorano in piccoli gruppi, trovando tutto il materiale necessario alle esercitazioni sul banco da lavoro. Gli allievi si devono attenere scrupolosamente alle istruzioni operative fornite dal Docente, verbalmente e/o attraverso l'ausilio di una scheda operativa.
- E' assolutamente vietato svolgere operazioni non espressamente descritte ed illustrate dal Docente, o prendere qualsiasi iniziativa personale nell'utilizzo dei materiali, delle attrezzature e soprattutto di eventuali sostanze chimiche fornite.
- Prima di iniziare una prova, gli studenti devono conoscere tutti i passaggi dell'esperienza che si apprestano ad eseguire per poterne valutare le difficoltà e i rischi.
- E' obbligatorio l'uso del camice, dei guanti, degli occhiali e di tutti i presidi previsti per le varie esperienze, così come stabilito dal Docente, nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza. Chi ne fosse sprovvisto non potrà partecipare all'esercitazione, e sarà quindi occupato in altre attività anche in classi parallele e diverse. Tale dimenticanza ha rilievo disciplinare.
- Prima dell'accensione di una fiamma, occorre accertarsi che nelle vicinanze non vi siano sostanze

infiammabili e contenitori di sostanze volatili.
- Occorre evitare di portare collane o braccialetti con ciondoli penzolanti ed indumenti come sciarpe o *foulard*, e i capelli lunghi devono essere tenuti raccolti.
- Alla fine di ogni esercitazione, ove possibile, la risistemazione e la pulizia della postazione di lavoro sarà a cura del gruppo di allievi che ne ha fatto uso.
- Occorre lavare sempre accuratamente le mani ad esercitazione terminata e, ove opportuno, anche durante l'esercitazione stessa.

Norme per l'utilizzo di attrezzature ed apparecchiature
- Occorre usare sempre con molta cura ogni tipo di attrezzatura ed apparecchiatura fornita, seguendo scrupolosamente le indicazioni del Docente.
- Occorre evitare di far funzionare apparecchiature che non si conoscono.
- Occorre evitare di toccare con le mani bagnate apparecchi elettrici sotto tensione.
- Occorre tenere sempre le apparecchiature elettriche lontane dall'acqua.
- In caso di malfunzionamento o guasto occorre avvertire immediatamente il Docente evitando qualsiasi intervento.
- Occorre inserire e disinserire le spine di apparecchi elettrici soltanto ad interruttore spento.
- Molti strumenti di laboratorio sono costosi; perciò lo studente deve prestare molta attenzione, perché una distrazione potrebbe arrecare danni, a volte irreparabili, ai materiali stessi.
- E' tassativamente vietato manomettere le attrezzature.

Norme per l'utilizzo della vetreria
- E' necessario prestare molta attenzione nell'uso della vetreria. Occorre sempre verificare che non vi siano incrinature, e se vi sono recipienti che presentano anche piccoli segni farlo immediatamente presente al Docente o all'Assistente Tecnico, che provvederà a sostituirli.
- Se durante l'esercitazione si rompe qualche oggetto di vetro, i pezzi non devono essere raccolti dagli studenti, e comunque mai a mani nude, ma occorre avvisare immediatamente il Docente o l'Assistente Tecnico, che provvederà alla raccolta.
- La vetreria calda non si distingue da quella fredda, ed occorre quindi adoperare gli opportuni D. P. I. (pinze o guanti isolanti).

Norme per l'uso e la manipolazione di sostanze chimiche
- Nel laboratorio vengono utilizzate solo raramente sostanze chimiche nocive e pericolose.
- Quando ciò avviene, è assolutamente necessario tenere un comportamento responsabile e seguire attentamente le istruzioni ricevute dal Docente nella manipolazione dei reagenti.
- E' assolutamente vietato annusare, assaggiare o toccare direttamente con le mani qualsiasi sostanza chimica, liquida o solida. I gas (soluzioni di ammoniaca o di cloro) non vanno odorati portandosi sopra il contenitore. Nel caso si venisse a contatto accidentalmente con qualche sostanza, occorre avvisare immediatamente il Docente.
- E' assolutamente vietato portarsi le mani alla bocca o agli occhi. Quando si indossano i guanti, è vietato portarsi le mani sui vestiti o toccare gli indumenti dei compagni.
- I recipienti e la vetreria non vanno appoggiati vicino al bordo dei banchi di lavoro.
- Prima di utilizzare i reattivi, gli studenti devono controllare i simboli di pericolosità riportati sull'etichetta. In caso di difficoltà ad interpretarli, devono rivolgersi al Docente o all'Assistente Tecnico prima di operare.
- Gli studenti devono utilizzare solo le quantità di sostanze che sono suggerite. Nel caso di solidi, devono servirsi di spatoline o cucchiai. Con i liquidi, devono usare i recipienti di volume appropriati (pipette, cilindri o burette). Con le pipette, non devono aspirare con la bocca, ma utilizzare le apposite valvole di aspirazione.
- Quando devono scaldare i liquidi contenuti in una provetta con la fiamma, gli studenti devono evitare di orientare la provetta verso il proprio viso o verso quello dei compagni vicini, in modo tale che eventuali spruzzi non risultino pericolosi per alcuno.
- Gli studenti non devono gettare i residui, anche piccoli, di sodio o di potassio nei lavandini o nella pattumiera del laboratorio, poiché a contatto con acqua o sostanze umide si infiammano facilmente. I residui vanno raccolti in appositi contenitori e smaltiti in modo adeguato.
- In caso di contatto con una sostanza acida, la pelle va lavata con una soluzione di bicarbonato di sodio al 2%. Gli occhi vanno lavati immediatamente con acqua corrente e poi con borace al 2%. E' comunque

necessario sempre avvisare per chiedere che sia consultato un medico.

- In caso di contatto con una soluzione basica, la pelle va lavata con acqua e poi con acido acetico all'1%. Gli occhi vanno lavati immediatamente con abbondante acqua e poi con acido borico al 2%. E' comunque necessario sempre avvisare per chiedere che sia consultato un medico.

ALLEGATO N. 7
REGOLAMENTO SCIENZE MOTORIE

ESONERI E CERTIFICAZIONI MEDICHE

Lo studente, se maggiorenne, o la famiglia, se minorenne, sono tenuti ad informare la scuola delle condizioni di salute dello studente, segnalando eventuali situazioni che possano pregiudicare o limitare l'attività motoria e/o sportiva:

- Nei casi di esonero lo studente deve essere a conoscenza della normativa relativa (vedi circ. n. 216 del 17 luglio 1987): avrà valore quanto comunicato dal medico in merito al tipo, al periodo ed alle norme chiaramente espresse dall'esonero stesso. Si precisa che l'alunno durante il periodo di esonero dovrà comunque partecipare alle lezioni e sarà valutato con prove pratiche o teoriche compatibili con il suo stato di salute.
- Sia nella richiesta del genitore sia nel certificato medico deve essere specificato se l'esonero richiesto è: parziale (che esclude l'allievo dall'eseguire alcune delle parti pratiche delle lezioni di Scienze Motorie) o totale; permanente (per tutto l'anno scolastico) o temporaneo (per una parte dell'anno scolastico che deve essere indicato).
- In caso di esonero parziale, il medico dovrà indicare le attività che lo studente dovrà evitare, in modo da permettere la partecipazione alle esercitazioni che non sono controindicate.
- L'alunno è tenuto ad avvisare sempre l'insegnante anche dei più piccoli traumi o malori occorsi durante la lezione.
- L'alunno infortunato deve presentare la certificazione medica relativa all'infortunio entro l'orario di chiusura della segreteria il giorno successivo.
- Ai fini della frequenza alle attività sportive extracurricolari l'alunno è tenuto a produrre apposito certificato medico attestante l'idoneità fisica (D.P.R.272-28 luglio 2000) e l'autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci.

ABBIGLIAMENTO E COMPORTAMENTO

Per poter partecipare alle lezioni è fatto obbligo di indossare sempre un abbigliamento sportivo adeguato: tuta e/o pantaloncini, maglietta, calzini, scarpe adatte all'attività sportiva:

- nello specifico: per adeguato si intende comodo e leggero;
- pantaloni e maglietta devono coprire il corpo dell'alunno in modo tale da rendere dignitoso ogni movimento (senza "fuoriuscite" di parti anatomiche);
- le scarpe devono essere sportive al fine di sostenere il piede (evitando microtraumi ripetuti). Devono essere allacciate in modo da contenere il piede nei suoi movimenti e devono essere pulite nel loro uso in palestra al fine di garantire l'igiene comune. È fatto obbligo portare le scarpe da utilizzare in palestra in una sacca a tale scopo dedicata;
- i capelli lunghi devono essere raccolti in modo che non impediscano i movimenti.

N.B.

Gli studenti dovranno venire a scuola anche con l'abbigliamento sportivo da utilizzare durante la lezione. Inoltre, dovranno portare salviettine umide usa e getta per rinfrescarsi al termine della lezione e una maglietta di ricambio.

È fatto divieto di:

- indossare oggetti che possano essere pericolosi per sé e per gli altri nell'attività motoria; più precisamente: fermagli rigidi per capelli, orecchini se pendenti e/o voluminosi, anelli, spille, spilloni, collane, braccialetti (gli studenti sono responsabili della custodia dei propri effetti e valori personali; l'Istituto declina ogni responsabilità in merito);

- portare piercing che possano essere fonte di trauma personale (per appoggio, per compressione, per strofinamento, per urto, per lacerazione da strappo accidentale) ;
- avere le unghie delle mani eccessivamente lunghe;
- onde evitare incidenti e infortuni, consumare chewing-gum o caramelle durante le attività fisiche e sportive;
- allontanarsi dal gruppo classe, si deve sempre chiedere l'autorizzazione dell'insegnante. L'eventuale entrata nello spogliatoio e nei servizi igienici, durante la lezione, deve essere sempre autorizzata dall'insegnante;
- consumare alimenti e introdurre lattine o bibite in palestra e negli spogliatoi. È consentito esclusivamente
- il consumo di acqua contenuta in appositi contenitori preferibilmente riutilizzabili;
- abbandonare i rifiuti in palestra e/o al campetto. Al campo sportivo sono disponibili bidoni per la raccolta differenziata;
- utilizzare il cellulare durante le lezioni se non previsto dall'attività didattica programmata.

N.B.

Gli/le alunni/e che non avranno l'abbigliamento idoneo e/o indosseranno oggetti pericolosi (monili, unghie eccessivamente lunghe, piercing) non potranno svolgere l'esercitazione pratiche e ciò influirà sulla valutazione di profitto.

L'utilizzo di tutte le attrezzature esistenti (piccoli e grandi attrezzi) deve essere autorizzato e ordinato dall'insegnante; l'utilizzo improprio delle attrezzature sarà sanzionato:

- Per motivi di sicurezza in palestra è per tutti assolutamente vietato calciare la palla o giocare con i piedi, anche durante gli scambi a pallavolo. La trasgressione a tale disposizione comporta una sanzione disciplinare assegnata dal docente di Scienze Motorie.
- È assolutamente vietato a tutti appendersi alle strutture di sostegno dei canestri da basket.

SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI

Nel corso di eventuali trasferimenti, durante l'orario scolastico, dalla sede dell'Istituto al luogo sede delle attività sportive scolastiche e viceversa, l'alunno (accompagnato dal docente di scienze motorie se minorenne) è tenuto ad osservare strettamente il Regolamento d'Istituto costituendo i trasferimenti medesimi parte integrante dell'orario di lezione.

Relativamente alle esigenze didattiche, il trasferimento degli allievi minorenni dalla succursale alla centrale o agli impianti sportivi e viceversa, garantito dalla sorveglianza di un adulto, deve avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. **Si sottolinea che per gli alunni minorenni è tassativamente proibito l'utilizzo di mezzi di locomozione su ruote per tali trasferimenti.**

NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
2. Il Regolamento sulle attività di Ed. Fisica fa parte dei Regolamenti d'Istituto.
3. Per quanto non espressamente previsto da tale Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

ALLEGATO N. 8
REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA

PREMESSA NORMATIVA

Il presente documento disciplina l'adozione e l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nell'Istituto, in conformità con:

- **Regolamento (UE) 1689/2024 (AI Act)**: Testo di legge emanato con lo scopo di armonizzare l'approccio dei diversi paesi alla regolamentazione dell'IA, in un'ottica di protezione dei cittadini.
- **D.M. n. 166 del 9/8/2025**: Implementazione del servizio digitale e adozione delle Linee Guida MIM.
- **Linee Guida MIM per l'introduzione dell'IA nelle Istituzioni scolastiche (Versione 1.0 - 2025)**: Quadro metodologico ed etico.
- **Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e Vademecum "La scuola a prova di privacy" 2025**: Tutela dei dati personali dei minori.
- **D.P.R. 87/2010, 88/2010 e 89/2010 e ss.mm.ii. (Ordinamento del Secondo Ciclo di Istruzione)** e **D.M. 183/2024** (Linee guida per l'Insegnamento dell'Educazione Civica e sviluppo delle competenze digitali).
- **Quadro Europeo delle Competenze Digital DigComp 3.0**

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti. Promuove un uso consapevole, critico e responsabile degli strumenti di IA, coerente con la missione educativa dell'Istituto e con la tutela dei diritti fondamentali degli alunni e delle alunne. L'Istituto adotta un approccio prudenziale, ammettendo in questa fase esclusivamente casi d'uso che non comportino il trattamento di dati personali e che siano classificabili come a rischio minimo o nullo ai sensi dell'AI Act.
Il regolamento si applica a tutte le attività svolte all'interno dell'istituto o ad esso riconducibili, sia in ambito didattico sia amministrativo, nonché all'uso degli strumenti di IA da parte degli alunni per compiti o elaborati scolastici svolti a casa. Rientrano nel campo di applicazione il personale docente, il personale ATA e gli studenti e le studentesse iscritti all'Istituto.

2. Gli obiettivi del regolamento sono:
- Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
- Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
- Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
- Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (*bias*).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. **Intelligenza Artificiale (IA)**: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. **Strumenti di IA**: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (*machine learning*), i modelli linguistici (*Large Language Models, LLM*) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.
3. **Deployer**: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA

all'interno della scuola.
4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale
- L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
- L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
- L'uso dell'IA da parte degli allievi è consentito solo come supporto all'apprendimento e non deve mai sostituire il pensiero critico e la creatività umana.
- L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
- L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.
- I contenuti generati con l'IA devono riportare la fonte ove richiesto.
- È vietata la generazione o l'uso di contenuti che violano il copyright.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Strumenti autorizzati

L'Istituto adotta Google Workspace for Education come unico ambiente digitale istituzionale. Sono autorizzati:
- Gemini, da parte dei docenti per attività didattiche e per il personale ATA per attività amministrative che non prevedano trattamento di dati personali;
- Gemini Notebook (NotebookLM), esclusivamente per attività didattiche, sperimentazioni e percorsi formativi condotti dai docenti, senza inserimento di dati personali o contenuti riconducibili a soggetti identificabili.

Non sono autorizzati strumenti di IA esterni non valutati dall'Istituto, né servizi gratuiti privi di adeguate garanzie di sicurezza, localizzazione e protezione dei dati.

Art. 5 – Uso dell'IA da parte dei docenti
- I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
- L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
- L'IA non può sostituire l'attività valutativa del docente né essere utilizzata per attribuire in modo automatico voti, giudizi o decisioni che incidano sul percorso scolastico degli studenti.
- L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
- La scelta degli strumenti che utilizzano l'IA deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
- L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
- I docenti hanno l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento.

In ambito didattico, i docenti possono utilizzare Gemini e Gemini Notebook (NotebookLM) per:
- progettare unità di apprendimento, predisporre materiali per la lezione e per lo studio individuale;
- generare esempi, casi di studio, simulazioni, tracce di esercizi, schemi di sintesi, rubriche valutative;
- predisporre materiali adattati o semplificati per studenti con bisogni educativi speciali, sempre in forma anonima e senza inserimento di dati personali;
- realizzare attività di educazione all'IA (AI literacy), in cui gli alunni, guidati dal docente, analizzano criticamente contenuti generati dall'IA.

Gli strumenti di IA possono essere impiegati in aula in forma dimostrativa, come oggetto di analisi, confronto e discussione critica, così da favorire l'educazione degli studenti all'uso consapevole dell'IA. Le attività devono essere sempre guidate dal docente, che rimane responsabile della scelta dei contenuti, della correttezza delle informazioni e delle modalità di utilizzo.

Art. 6 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

- Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi e gestionali dell'Istituto, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).
- L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
- L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
- La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
- La responsabilità delle decisioni assunte resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

In ambito amministrativo, il personale autorizzato può utilizzare Gemini per:

- elaborare bozze di comunicazioni, circolari, istruzioni operative e testi informativi;
- predisporre sintesi di documenti normativi, note interne, schemi organizzativi;
- supportare la redazione di documenti di lavoro privi di dati personali.

Ogni documento prodotto con il supporto dell'IA deve essere oggetto di revisione critica e validazione da parte del personale competente, che resta pienamente responsabile dei contenuti approvati e diffusi.

Art. 7 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

- La scuola promuoverà percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA, studenti e genitori sull'uso responsabile dell'IA.
- Durante le lezioni verrà promossa la consapevolezza dei rischi e delle opportunità legate all'uso degli strumenti di IA.
- È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 8 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari. Le violazioni gravi saranno segnalate alle autorità competenti.

È fatto divieto di:

- impiegare l'IA per attività di sorveglianza, monitoraggio o controllo del comportamento degli studenti;
- utilizzare l'IA per dedurre emozioni, stati d'animo o condizioni psicologiche degli studenti;
- utilizzare strumenti di IA per trattare dati personali o informazioni sensibili;
- affidare all'IA, in modo esclusivo o determinante, la valutazione degli apprendimenti;

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 9 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

In questa fase l'Istituto esclude l'uso autonomo degli strumenti di IA integrati in Google Workspace da parte degli alunni con proprie credenziali personali. Gli alunni possono partecipare ad attività didattiche in cui l'IA viene utilizzata dal docente in modalità guidata e controllata. Tali attività hanno lo scopo di:

- far comprendere il funzionamento dei sistemi di IA generativa;
- sviluppare capacità di valutazione critica degli output;
- evidenziare limiti, potenziali errori, bias e rischi connessi a un uso acritico;
- formare dei cittadini digitali, consapevoli dei diritti, dei doveri e delle responsabilità connesse all'uso delle tecnologie.

L'accesso autonomo degli alunni a strumenti di IA mediante credenziali individuali è ammesso solo nell'ambito di progetti pilota che eventualmente saranno autorizzati dal dirigente scolastico. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche.

Art.10 - Uso degli strumenti di IA da casa per attività scolastiche

L'Istituto è consapevole che gli alunni possono utilizzare, da casa, strumenti di IA liberamente reperibili online per attività personali o di studio.
I genitori sono tenuti a vigilare sull'utilizzo dell'IA da parte dei propri figli al di fuori dell'ambiente scolastico. Qualora i prodotti generati dagli studenti al di fuori della supervisione scolastica risultino in violazione di norme legali o regolamentari saranno considerati co-responsabili. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
In relazione all'impiego domestico degli strumenti di IA per lo svolgimento di compiti ed elaborati scolastici, si stabiliscono le seguenti indicazioni:

- non inserire mai dati personali propri o altrui negli strumenti di IA, né riferimenti che consentano l'identificazione di persone reali o della scuola;
- non presentare come interamente propri elaborati prodotti in modo sostanziale dall'IA;
- dichiarare sempre l'eventuale uso dell'IA, indicando in che misura e per quali passaggi l'alunno se ne è avvalso;
- mantenere il controllo critico del lavoro, verificando la correttezza delle informazioni e rielaborando i contenuti.

L'uso occulto dell'IA, quando accertato, costituisce comportamento scorretto e contrario al Regolamento di Istituto e può comportare, a seconda della gravità, la valutazione negativa dell'elaborato e/o l'annullamento della prova.
L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari.
È fatto divieto di:

- utilizzare strumenti di IA per trattare dati personali o informazioni sensibili;
- ricorrere all'IA per predisporre elaborati presentati come interamente originali senza dichiararne l'uso.

Titolo IV – Proprietà dei prodotti generati e sanzioni

Art. 11 – Proprietà dei prodotti generati

- I prodotti generati sono di co-proprietà della scuola e dello studente
- La pubblicazione può essere effettuata solo previa autorizzazione formale della scuola
- È vietato l'uso commerciale di quanto prodotto come anche la diffusione di contenuti inappropriati o non rispondenti alle finalità educative dell'Istituzione scolastica.

Art. 12 – Sanzioni

- Gli studenti della scuola che violino il presente regolamento sono passibili di sanzioni disciplinari.
- Il personale, docente e non docente, ha l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento
- La responsabilità è personale, per cui anche genitori e personale docente possono essere ritenuti responsabili in caso di negligenza o omessa vigilanza.
- I comportamenti del personale docente e non docente in violazione del presente regolamento possono configurarsi come infrazioni disciplinari.
- Le violazioni gravi, come l'uso dell'IA per cyberbullismo o diffusione di dati sensibili, saranno segnalate alle autorità competenti.

Titolo IV – Privacy, sicurezza, e valutazione dei rischi

Art. 13 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

- L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
- È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.
- Il DPO deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.
- Possono essere utilizzati solo fornitori conformi a standard di sicurezza e privacy.

Art. 14 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
   - Stress lavoro correlato per docenti e personale ATA.

- Cybersecurity e protezione dei dati.

2. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
3. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 15 – Monitoraggio e revisione del regolamento

- 1. Il regolamento sarà aggiornato all'adeguarsi dell'evoluzione normativa e tecnologica.
- 2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Online dell'Istituto.

ALLEGATO N. 9
REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA A DISTANZA DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI A CARATTERE DELIBERATIVO E NON DELIBERATIVO
(ai sensi dell'art. 44, comma 6, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 e della Nota MIM n. 3803/2026)

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITÀ DI LAVORO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica a distanza delle attività collegiali (di cui all'art. 44 comma 3 lett. a e b CCNL 2019/21) sia a carattere deliberativo che a carattere non deliberativo.
2. L'adozione della modalità a distanza per le riunioni collegiali e per la programmazione è deliberata dal Collegio dei Docenti nell'ambito del Piano Annuale delle Attività.
3. Ai sensi dell'orientamento applicativo ARAN del 12 giugno 2024 e della Nota MIM n. 3803/2026, lo svolgimento a distanza delle attività collegiali rientra nella modalità del lavoro agile (L. 81/2017). La modalità agile non richiede l'approvazione di accordi individuali né la verifica preventiva dei locali scelti dal personale fuori dalla scuola, fermo restando l'obbligo del Dirigente Scolastico di fornire l'informativa scritta sui rischi generali e specifici per la salute e sicurezza.
4. Resta sempre garantito il diritto di ciascun docente di partecipare alle riunioni dalle sedi dell'Istituzione Scolastica, la quale metterà a disposizione i locali, le attrezzature e la connessione idonea per il collegamento.

ART. 2 – DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

1. Per "attività in modalità telematica" o "a distanza" si intendono le riunioni dei soggetti componenti dell'organo collegiale (interamente o in modalità mista) collegati da luoghi diversi tramite la piattaforma d'Istituto.
2. Le soluzioni tecnologiche adottate garantiscono le seguenti condizioni:
   - Identificazione e responsabilità: identificazione certa ed univoca dei partecipanti e riconducibilità delle azioni agli utenti autenticati;
   - Validità giuridica: piena efficacia delle deliberazioni adottate e corretta formazione della volontà collegiale;
   - Integrità e sicurezza: immodificabilità dei dati, riservatezza, protezione da accessi non autorizzati e tutela della privacy (GDPR UE 2016/679);
   - Trasparenza, dibattito e verificabilità: garanzia dell'effettiva partecipazione democratica, del dibattito, dell'intervento in tempo reale e della tracciabilità ex-post del procedimento deliberativo;
   - Segretezza del voto: effettivo anonimato nei casi di voto a scrutinio segreto.

ART. 3 – REQUISITI TECNICI MINIMI ED IDENTIFICAZIONE

1. Le riunioni si tengono tramite la piattaforma informatica in uso all'Istituto, individuata nell'ambiente Google Workspace for Education (mediante l'applicativo Google Meet per il collegamento audio-video e Google Moduli per la raccolta delle votazioni palesi), mediante l'utilizzo esclusivo di account istituzionali individuali e personali dell'Istituzione Scolastica.
2. L'accesso con credenziali personali garantisce l'identificazione univoca del partecipante ed impedisce utilizzi condivisi o impersonali.

3. Le strumentazioni informatiche assicurano la comunicazione simultanea audio-video a due vie in tempo reale, garantendo a tutti i partecipanti:
   - La visione immediata e condivisa degli atti della riunione;
   - Il diritto di parola, d'intervento nella discussione e di replica;
   - Lo scambio di documenti e la formulazione di quesiti/emendamenti;
   - La verifica contestuale del quorum costitutivo e deliberativo.
4. Tutti i partecipanti devono mantenere la webcam attiva per consentire l'identificazione visuale e verificare la presenza continuativa. Eventuali disattivazioni temporanee della webcam sono ammesse per problemi contingenti di connessione o altri malfunzionamenti.
5. I partecipanti si impegnano a collegarsi da luoghi idonei a garantire la massima riservatezza dei dati trattati e l'assenza di terzi non autorizzati.
6. Non è ammissibile lo svolgimento contemporaneo di altre attività lavorative o personali estranee all'ordine del giorno.

ART. 4 – CONVOCAZIONE E DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

1. La convocazione delle riunioni a distanza è inviata dal Dirigente Scolastico tramite registro elettronico o posta elettronica istituzionale con un preavviso di norma non inferiore a 5 giorni (salvo casi eccezionali d'urgenza).
2. La convocazione deve specificare: data, ora di inizio e termine presunto, Ordine del Giorno, link di accesso alla stanza virtuale e indicazione esplicita delle eventuali votazioni previste (distinguendo tra voto palese e voto segreto).
3. Contestualmente alla convocazione (o comunque in tempo utile prima della seduta), la documentazione inerente agli argomenti all'O.d.G. deve essere resa disponibile e consultabile da parte dei componenti tramite l'area riservata della piattaforma d'Istituto.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA E VALIDITÀ

1. La rilevazione della presenza e la verifica del quorum costitutivo (metà più uno degli aventi diritto, ove previsto) avvengono tramite la registrazione degli accessi con account istituzionale, la visualizzazione a schermo e l'appello nominale.
2. In caso di prolungati o diffusi problemi tecnici di connessione che impediscano la continuità del dibattito o il raggiungimento del quorum, il Presidente della seduta può sospendere la seduta o rinviare la prosecuzione ad altra data.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO NELLE DELIBERE

Ai sensi dell'Allegato Tecnico del MIM, le deliberazioni a distanza si svolgono nel rispetto rigoroso delle seguenti modalità:

1. **Voto Palese:**
   - Può essere espresso tramite le funzionalità integrate nella piattaforma di videoconferenza (es. alzata di mano digitale, risposte sintetiche in chat, sondaggi) oppure per appello nominale audio-video.
   - Il sistema o il verbale devono garantire la tracciabilità dell'associazione tra il votante e il voto espresso (favorevole, contrario, astensione).
2. **Voto a Scrutinio Segreto:**
   - È obbligatorio per le deliberazioni relative a persone o nei casi in cui le norme vigenti richiedano il segreto.
   - In assenza di una piattaforma dedicata e specializzata che soddisfi i requisiti di legge, le deliberazioni che richiedono il voto a scrutinio segreto non possono essere svolte a distanza. Nelle more dell'eventuale acquisizione di un servizio conforme, tali sedute si terranno esclusivamente in presenza, con votazione mediante scheda cartacea.

ART. 7 – VERBALIZZAZIONE

1. Per ogni seduta viene redatto apposito verbale digitale dal Segretario dell'organo, contenente:

- L'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della riunione;
- La modalità di svolgimento (a distanza o mista);
- L'elenco dei presenti e degli assenti;
- La verifica della validità della riunione;
- L'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- La sintesi degli interventi, della discussione e delle eventuali dichiarazioni a verbale rese dai partecipanti;
- La modalità di votazione adottata e l'esito dettagliato delle deliberazioni.

2. Gli esiti delle votazioni ed i relativi report generati dalla piattaforma sono allegati al verbale e conservati a norma del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee Guida AgID.
3. L'approvazione del verbale avviene, di norma, nella seduta successiva dell'organo collegiale.

ART. 8 – DIVIETO DI REGISTRAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

1. È fatto divieto a chiunque di registrare, audio e/o video, o fotografare le sedute svolte in modalità telematica.
2. È altresì vietato diffondere o comunicare a terzi non autorizzati link di accesso, credenziali, documenti riservati o schermate della riunione.
3. L'Istituzione Scolastica garantisce il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 - GDPR e D.Lgs. 196/2003) e provvede alla designazione dei responsabili del trattamento dei dati.

ART. 9 – RIUNIONI CON SOGGETTI ESTERNI

Per le riunioni che vedono la partecipazione di soggetti esterni all'Istituzione Scolastica (genitori/tutori, specialisti ASL, componenti GLO, esperti, ecc.), il Presidente o il docente organizzatore/moderatore ammette alla stanza virtuale gli utenti privi di account d'Istituto previa verifica e riconoscimento dell'identità personale.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI E MONITORAGGIO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto e viene pubblicato sul sito web istituzionale della scuola.
2. In relazione al carattere innovativo della disciplina del lavoro agile per gli organi collegiali, l'Istituzione Scolastica effettuerà un monitoraggio dell'impatto e della funzionalità delle riunioni a distanza (a carattere deliberativo e non) al termine dell'anno scolastico, anche al fine di apportare le opportune modifiche o integrazioni al presente testo.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/09/2026

MODULO DI DELEGA PER USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI MINORENNI

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

documento di identità n. _____

genitore dell'alunno/a _____

frequentante la classe…… sezione …. dell'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi, presso la sede

□ TECNICO

□ LICEO

assumendosi ogni responsabilità conseguente a tale delega ed esonerando la Scuola da ogni responsabilità,

DELEGA

il/la Sig./Sig.ra _____

nato/a a _____ il _____

documento di identità n. _____

a ritirare il/la proprio/a figlio/a da scuola in occasione dell'uscita anticipata prevista per il giorno:

____ / ____ / _____

La persona delegata dovrà presentarsi a scuola munita del proprio documento di identità.

Il presente modulo dovrà essere inviato alla scuola, prima dell'uscita, unitamente alla copia dei documenti di identità del genitore delegante e della persona delegata, all'indirizzo e-mail istituzionale dell'Istituto.

La presente delega è valida esclusivamente per il giorno sopra indicato.

Luogo e data _____

Firma del genitore

_____